

TI_GERICHTE 11.1998.100 vom 9. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.100

FR: TI_GERICHTE 11.1998.100 du 9 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.100 del 9 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 145 cpv.

E. 2

Le misure provvisoriale adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore si è pronunciato nel 1998 sulla base di dati risalenti al 1996 e questa Camera deve necessariamente fondarsi su tale materiale istruttorio. Qualora la situazione di fatto dovesse essere cambiata, le parti conservano la facoltà di chiedere al Pretore la modifica dell'assetto cautelare, che avrà effetto solo per il futuro (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, nota 445 ad art. 145 CC).

E. 3

Il Pretore ha stabilito un reddito del marito di fr. 4'930.– mensili, ha imputato alla moglie un reddito potenziale mensile di fr. 1'600.– (fr. 1'000.– da attività lucrativa e fr. 600.– dai contributi delle figlie) e ha calcolato i loro fabbisogni in fr. 3'004.– per il marito (compresi gli oneri verso il figlio Daniele) e in fr. 2'428.– per la moglie, tenendo conto della partecipazione ai costi delle figlie maggiorenni con lei conviventi. Egli ha ottenuto così un'eccedenza mensile di fr. 1'098.–, riconoscendo all'istante un contributo alimentare mensile di fr. 1'380.– dal 1° febbraio 1995. I. Sull'appello di _____ 4.

a) L'appellante rimprovera al primo giudice di aver inserito nel fabbisogno del marito sia fr. 500.– mensili per il figlio Daniele, nato nel 1981 da una relazione extraconiugale, sia il premio della cassa malati per il ragazzo. La censura è provvista di buon diritto. L'obbligo alimentare di un coniuge nei confronti del figlio nato da una sua relazione extraconiugale è, infatti, un suo debito personale e non può essere inserito nel fabbisogno determinante per i contributi alimentari provvisoriale dovuti alla moglie (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 nella causa M.; Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC pag. 59; Hausheer/Brunner , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 127, n. 3.24). Il fabbisogno di _____ deve quindi essere tolto da quello del padre, in cui deve essere inserito solo il premio di cassa malati personale del genitore, di fr. 351.60 (doc. 2). b) A detta dell'appellante il marito non potrebbe inserire nel proprio fabbisogno l'importo di fr.

250.– mensili per le spese di trasferta, dal momento che tali costi competono al suo datore di lavoro. La critica non può essere condivisa. Il datore di lavoro non rimborsa nella fattispecie le spese professionali per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro al dipendente (certificato doc. IV). Il convenuto ha esposto per tali costi fr. 250.– mensili e l'attrice si è limitata in prima sede a una contestazione generica del fabbisogno da lui indicato (verbale del 14 marzo 1995), senza mettere in dubbio la necessità di un veicolo privato per recarsi al lavoro o l'entità della spesa. Con l'appello essa non indica per quale motivo l'inserimento nel fabbisogno di tale costo, che di per sé non è estraneo al concetto di fabbisogno familiare (cfr. tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF, pubblicata in Rep. 1993 pag. 265; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 2.35 pag. 80), sarebbe erroneo. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame sfugge così a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). c) L'attrice ribadisce che nel proprio fabbisogno deve essere inserito l'intero ammontare del suo canone di locazione, di fr. 1'250.–, senza alcuna deduzione per la presenza delle figlie maggiorenni, con lei conviventi. In sostanza essa rivendica il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la separazione e la parità di trattamento con il marito, al quale il Pretore ha calcolato un onere di alloggio di fr. 1'100.– per i costi della villa in cui risiede con la convivente e il figlio comune. L'onere d'alloggio del marito dovrebbe quindi essere ridotto a fr. 550.–, per tenere conto della partecipazione della sua convivente. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la cessazione dell'economia domestica coniugale non è assoluto e a distanza di anni dalla separazione di fatto dei coniugi l'appellante non può pretendere di esporre per sé sola i costi di un appartamento destinato a una famiglia di quattro persone. Per costante giurisprudenza, entrambi i coniugi devono invero poter beneficiare, durante la causa di divorzio, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Nella fattispecie entrambe le parti dividono l'alloggio con adulti autosufficienti, il marito con la propria compagna e il figlio minorenni, la moglie con le due figlie, maggiorenni e autosufficienti finanziariamente. Alla luce della dottrina più recente (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) questa Camera ha precisato la propria giurisprudenza (Rep. 1990 pag. 122 n. 22), nel senso che in simili casi essa inserisce nel fabbisogno del coniuge convivente l'onere di alloggio presumibile che avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S.). Tenuto conto delle condizioni del mercato logistico nel Mendrisiotto, appare adeguato considerare per ogni coniuge un onere di alloggio, comprensivo del riscaldamento, di fr. 900.– mensili. In tal modo è rispettato il principio della parità di trattamento. L'appello si rivela dunque infondato per quel che concerne l'onere di alloggio.

E. 5

L'appellante contesta infine il reddito potenziale di fr. 1'000.– che il Pretore le ha computato, sostenendo di non essere in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa per motivi di salute. La doglianza è fondata. Dall'incarto AI richiamato (inc. III) nella causa di merito (_____), a sua volta richiamata nel procedimento cautelare (inc. IV), risulta che l'attrice è affetta da un linfedema secondario al trattamento di un carcinoma mammario ed è inabile al lavoro come venditrice nella misura del 50% dal 21 febbraio 1992 (certificato dott. _____ del 3 novembre 1993). Essa non ha una formazione professionale specifica e per quanto risulta dagli atti ha lavorato dal 1977 al 1986 in occupazioni ausiliarie, interrompendo poi l'attività lucrativa non tanto per motivi di salute, quanto piuttosto perché non ne aveva necessità economica, potendo

disporre del contributo alimentare versato dal marito (incarto AI richiamato, complemento del rapporto sociale). È vero che, come ha rilevato il Pretore, l'attrice non avrebbe potuto pretendere, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 1988 (cfr. DTF 114 II 301), di rimanere inattiva anche dopo il raggiungimento dell'autonomia finanziaria delle figlie. Il primo giudice non ha però tenuto conto della circostanza che nel 1991 l'attrice ha subito un intervento chirurgico con esiti invalidanti (linfedema al braccio destro). Essa non è più in grado, secondo il medico curante, di compiere sforzi intensi o prolungati (doc. B, inc. _____). Non è quindi dato di vedere, in siffatte circostanze, quali concrete possibilità di reddito potrebbe avere nel mercato ticinese del lavoro, per di più già saturo, una cinquantenne sprovvista di formazione professionale e inattiva da un decennio. Su questo punto l'appello è provvisto di buon diritto e il reddito potenziale di fr. 1'000.– deve essere stralciato. Nel reddito dell'attrice deve dunque essere computato solo il contributo di fr. 600.– per i lavori domestici che essa fornisce alle figlie (deposizioni 24 aprile 1995). II. Sull'appello di _____

E. 6

Il convenuto contesta anzitutto il reddito di fr. 4'930.– computato dal Pretore, asserendo di conseguire un reddito mensile netto di fr. 4'430.– per dodici mensilità. La censura è fondata. Il certificato di stipendio richiamato (inc. IV) attesta senza equivoci che il dipendente ha ricevuto uno stipendio complessivo lordo di fr. 59'160.– annui (fr. 4'930.– lordi mensili), oltre gli assegni familiari di fr. 2'160.–. Il reddito mensile netto, ai fini del calcolo del contributo alimentare dovuto alla moglie, ammonta pertanto a fr. 4'300.– (fr. 51'592.– al netto delle deduzioni sociali abituali). La datrice di lavoro ha confermato, ancora nel 1995, di versare uno stipendio di fr. 4'930.– mensili (lettera 18 dicembre 1995, doc. VI richiamato), che è da ritenere lordo, visto il certificato di stipendio precedente. Gli assegni familiari non vanno invece considerati in questa sede, poiché spettano al figlio _____. Il reddito del marito, dedotti gli assegni familiari, ammonta quindi a fr. 4'300.– netti mensili. 7. a) Il convenuto rimprovera poi al Pretore di aver determinato in modo errato il suo fabbisogno mensile, omettendo di includervi l'importo di fr. 240.– mensili fatto valere per le imposte alla discussione del 14 marzo 1995. L'argomentazione si rivela pertinente. La prassi del Pretore, infatti, contrasta con quella del Tribunale federale, secondo il quale il fabbisogno comprende le imposte e gli oneri assicurativi (DTF 114 II 393). Questa Camera segue tale giurisprudenza e inserisce gli oneri fiscali dei coniugi, se del caso prudentemente stimati, nel loro fabbisogno (Rep. 1994 297 consid. 5). Nella fattispecie il marito ha esposto un onere fiscale fr. 240.– mensili, importo che appare adeguato alle circostanze e che non è stato seriamente messo in discussione dalla moglie. Non vi è quindi motivo per ignorarlo. b) L'appellante rivendica una maggiorazione a fr. 640.– del fabbisogno relativo al figlio _____, che dal 1998 è passato in una fascia d'età superiore a quella considerata nel decreto impugnato. A prescindere dal fatto che tale maggiorazione trova origine in un fatto nuovo ed è pertanto improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'obbligo alimentare di un coniuge verso il figlio nato da una sua relazione extraconiugale, come si è visto in precedenza (consid. 4a), non può essere opposto all'altro coniuge. c) Il convenuto adduce ancora che il suo fabbisogno deve essere maggiorato del 20%. L'argomentazione è di principio fondata. La giurisprudenza del Tribunale federale citata dal convenuto, infatti, suggerisce di maggiorare il fabbisogno in presenza di una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid. 2). L'aumento del 20% del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi –, in modo da lasciare loro un certo margine per spese individuali, dipende tuttavia dalle condizioni economiche della famiglia,

le cui entrate devono essere sufficienti per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 nella causa B.). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come si vedrà in appresso, di modo che non vi è spazio per allargare ulteriormente il fabbisogno delle parti. d) L'appellante si duole della disparità di trattamento che il Pretore avrebbe commesso in materia di minimo esistenziale, calcolando quello della moglie in fr. 1'025.– (“persona sola” nel senso della già citata tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti) e il suo in fr. 685.– (metà del minimo per coniugati). La critica è pertinente. In concreto, infatti, i coniugi sono nella medesima situazione, poiché entrambi vivono in economia domestica con adulti. Si giustifica quindi di applicare a entrambi il minimo esistenziale di fr. 925.– previsto per “persone che vivono presso parenti” (I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 nella causa R., massima pubblicata in SJZ 93/1997).

E. 8

Il convenuto, infine, chiede che alla moglie sia calcolato un reddito potenziale di almeno fr. 2'500.– poiché essa non potrebbe più pretendere di essere mantenuta da lui dopo 21 anni di separazione di fatto, tanto meno senza riprendere alcuna attività lucrativa né chiedere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o contro l'invalidità.

L'argomentazione non può essere condivisa. Come si è visto (consid. 5), la moglie non ha alcuna particolare formazione professionale e ha lavorato come ausiliaria venditrice fino al 1986. Essa è quindi lontana dal mondo del lavoro da più di 12 anni, ha ormai 54 anni ed è affetta da esiti invalidanti dell'intervento chirurgico subito nel 1991 e della chemioterapia. A detta del medico interpellato dalla Commissione dell'assicurazione invalidità, essa è incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività di venditrice (incarto AI richiamato). Il medico curante, dal canto suo, ha precisato che la sua paziente non è in grado di compiere sforzi intensi o prolungati a causa dell'edema residuo al braccio destro (doc. B, incarto di merito). L'attrice ha invero presentato nel 1992 una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità, che tuttavia è stata respinta nel 1993 perché l'assicurata è stata considerata come casalinga e, in tali mansioni, abile al lavoro nella misura dell'85%. È dubbio nondimeno che l'attrice, parzialmente inabile al lavoro, possa essere considerata collocabile nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Non si vede quindi come essa possa concretamente reperire un'occupazione confacente al suo stato di salute, tanto più alla sua età e in un mercato del lavoro notoriamente depresso come quello ticinese. L'obbligo di mantenimento tra coniugi, a ogni modo, persiste per tutta la durata del matrimonio (art. 163 CC) ed è prioritario rispetto alle prestazioni dell'ente pubblico. L'appello deve pertanto essere respinto su questo punto.

E. 9

Riassumendo, il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2'666.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, alloggio e riscaldamento per persona sola fr. 900.– stimati, premio della cassa malati personale fr. 351.60, onere fiscale fr. 240.–, spese di trasferta fr. 250.–). Quello della moglie è di fr. 2'128.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, onere di alloggio per persona sola fr. 900.– stimati, premio di cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr. 75.–). Il reddito del marito è di fr. 4'300.– mensili e quello della moglie è di fr. 600.–. Partendo da questi dati rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito del marito fr. 4'300.— reddito della

moglie	fr. 600.— reddito
complessivo	fr. 4'900.— ./ . fabbisogno dei
coniugi	fr. 4'794.70 eccedenza
	fr. 105.30 fabbisogno della
moglie	fr. 2'128.10 + metà
eccedenza	fr. 52.65 ./ . reddito
proprio	fr. 600.— contributo a lei dovuto fr. 1'580.75

Ne discende che, una volta rettificati i rispettivi fabbisogni e i redditi, il contributo provvisorio dovuto alla moglie ammonta a fr. 1'585.— mensili arrotondati. In tale misura l'appello della moglie deve essere parzialmente accolto, mentre deve essere respinto, ancorché fondato su censure in parte pertinenti, il gravame del marito. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 10

Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello della moglie va accolto in misura limitata e la sua soccombenza corrisponde sostanzialmente alla metà, avendo essa chiesto in questa sede un contributo mensile di fr. 3'014.50. Essa deve sopportare perciò i costi processuali di appello in tale proporzione. Il convenuto, perdente su tutta la linea, sopporta gli oneri del suo gravame. Ci si può esimere, nel caso concreto, dall'attribuzione di ripetibili, visto che entrambe le parti hanno rinunciato a presentare osservazioni al gravame avversario e non possono pertanto essere considerate soccombenti. Analogamente si giustifica la rinuncia alla riscossione della quota di spese a carico di _____ per l'appello della moglie, dal momento che egli non ne ha proposto la reiezione. I costi processuali di prima sede possono rimanere invariati, la riforma del giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul loro riparto. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie in appello merita di essere accolta, in considerazione della sua indigenza e del fatto che il suo gravame presentava probabilità di esito favorevole, sia pure in misura parziale. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di _____ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: _____ è tenuto a versare ad _____, a titolo di contributo alimentare dal mese di febbraio 1995, l'importo anticipato di fr. 1'585.— entro il 5 di ogni mese. Il contributo dovrà essere adeguato all'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all'indice per il precedente mese di novembre. 2. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 3. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.— b) spese fr. 50.— fr. 300.— sono posti per metà a carico di _____, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di _____ è respinto. 5. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.— b) spese fr. 50.— fr. 300.— sono posti a carico di _____. Non si attribuiscono ripetibili. 6. Intimazione a: — avv. _____, _____; — avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.